

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 058 DEL 24.02.2014

OGGETTO: TRIBUTI - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BIELLA PER RICORSO IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

L'anno duemilaquattordici il ventiquattro del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
GENTILE DONATO	SINDACO	X	
CALDESI LIVIA	VICE SINDACO	X	
MILANI VANNA	ASSESSORE	X	
GIBELLO ANDREA	ASSESSORE	X	
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	X	
PELLA ROBERTO	ASSESSORE	X	
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**TRIBUTI - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI LA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BIELLA PER RICORSO IN
MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che alla Commissione Tributaria Provinciale di Biella è stato presentato ricorso dal Consorzio Agrario di Vercelli e Biella scarl, notificato in data 28/01/14, avverso l'avviso di accertamento ICI n. 478/2013, emesso in data 13/12/2013 per l'anno d'imposta 2011;

Dato atto che il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio, oltre al Comune di Biella, l'Agenzia delle Entrate di Biella, per presunta erronea attribuzione di rendita catastale da parte dell'Agenzia del Territorio al proprio fabbricato di categoria catastale D/8, sito in Via Ivrea n. 18;

Posto che il merito del contenzioso verte essenzialmente sul corretto valore imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dalla rendita contestata, attribuita nel 1999 dall'allora autonoma Agenzia del Territorio di Biella, mai notificata al contribuente ma pubblicata all'albo Pretorio Comunale;

Premesso che in ragione di quanto esposto è opportuno che il Comune possa evidenziare al giudice adito la legittimità del proprio operato, anche in considerazione della richiesta avanzata dal Consorzio Agrario in merito al rimborso delle spese di giudizio, essendosi l'ente comunale sostanzialmente limitato a recuperare il dovuto ICI sulla base della rendita attualmente agli atti catastali, senza possibilità alcuna di disconoscere il valore ed applicarne una differente in sua vece, in assenza di pronuncia giurisdizionale in merito;

Ritenuto quindi che il Comune si costituisca in giudizio per sostenere la legittimità delle proprie pretese impositive, fatte salve eventuali rideterminazioni dell'imposta comunale sugli immobili che dovessero discendere da rideterminazioni della rendita catastale contestata, disposte giudizialmente o per accordo delle parti;

Visto il decreto legislativo n. 546/92 che disciplina il processo tributario ed in particolare l'art. 11 comma 3 che stabilisce che l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi;

Visto l'art. 39 dello Statuto Comunale relativo alle competenze della Giunta ed in particolare il comma 1, lettera f) il quale prevede che la Giunta autorizzi le citazioni ed i ricorsi in sede giurisdizionale e la resistenza in giudizio del Comune;

Visto l'art. 43 dello Statuto Comunale relativo alle competenze del Sindaco ed in particolare il comma 1 lettera f) che menziona la possibilità di delega, anche in via continuativa, da parte del Sindaco, nei confronti di un dirigente, dell'incarico di rappresentare il Comune in giudizio;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Biella, come parte resistente, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Biella, contro il ricorrente di cui in premessa;
 2. di dare atto che il Comune sarà rappresentato in giudizio dal Dirigente del Settore Attività Finanziarie;
 3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.
-